

ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE

■ di Luigi Ferrajoli

Il D.L. 24 dicembre 2012, n. 1, recante «*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*», meglio noto come decreto sulle Liberalizzazioni, ha introdotto una rilevante novità nell'ambito della **giustizia civile**, quale l'istituzione del **Tribunale delle imprese**, per permettere di accelerare la **risoluzione** delle **controversie** in **materia d'impresa**. L'art. 2 del decreto è entrato in vigore dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 24 gennaio 2012, prevede una modifica sostanziale al D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, istitutivo delle Sezioni specializzate per il **contenzioso** in **materia di proprietà intellettuale**, estendendo le competenze di tali Sezioni anche al **contenzioso** in **materia d'impresa**.

Tribunale
per le imprese

SEZIONI SPECIALIZZATE

Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 26 giugno 2003 n. 168, le **sezioni specializzate** in **materia d'impresa** sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Le **sezioni specializzate** in materia di impresa saranno composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale e il collegio giudicante sarà composto da tre magistrati.

Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio, cosiddetto relatore.

In sintesi

■ Il decreto Liberalizzazioni introduce, a far data dal 23 aprile 2012, il **cd. Tribunale delle imprese: Sezioni specializzate** in seno alle principali Corti d'appello che si occupano del contenzioso in materia d'impresa e societaria (limitatamente alle S.p.a. e alle S.a.p.a. e alle loro controllanti e/o controllate). Per scoraggiare la litigiosità innanzi al giudice, il decreto introduce un rilevante innalzamento (quadruplicazione) delle quote del contributo unificato dovuto.

Sezioni
specializzate

COMPETENZA PER MATERIA

Materie

Le **sezioni specializzate in materia di imprese** saranno perciò chiamate a decidere sulle seguenti materie:

Proprietà
industriale
e concorrenza
sleale

a) **controversie** di cui all'art. 134, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della **proprietà industriale**), e successive modificazioni, quali:

- i **procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale** e di **concorrenza sleale**, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e degli artt. 81 e 82, Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
- le controversie nelle materie disciplinate dagli artt. 64, 65, 98 e 99, Codice della proprietà industriale;
- le controversie in materia di **indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale**, di cui conosce il **giudice ordinario**;
- le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI (che riguarda la normativa circa l'ordine professionale per la proprietà industriale) di cui conosce il giudice ordinario;

Indennità di
espropriazione
dei diritti
di proprietà
industriale
«Class action»

b) **controversie in materia di diritto d'autore**;

c) **azioni di classe** (cd. *class action*) di cui all'art. 140-bis, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e successive modificazioni;

Controversie
S.r.l. e S.a.p.a.

d) **controversie** relative alle **società per azioni** e alle **società in accomandita per azioni** (di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI, Codice civile), ovvero alle società (diverse dalle S.p.a. e dalle S.a.p.a.) da queste controllate o che le controllano, per le cause:

- tra **soci** delle **società**, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
- relative al **trasferimento** delle **partecipazioni sociali** o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- di **impugnazione di deliberazioni** e decisioni di **organi sociali**;
- tra soci e società;
- in **materia di patti parasociali**;
- contro i componenti degli **organi amministrativi** o di **controllo**, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- aventi ad oggetto **azioni di responsabilità** promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- relative a rapporti di cui all'art. 2359, co. 1, n. 3 (società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli con-

- trattuali con essa), all'art. 2497-septies, c.c. (attività di direzione e coordinamento) e all'art. 2545-septies, c.c. (gruppo cooperativo paritetico);
- relative a **contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture** di rilevanza comunitaria in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile (ovvero in caso di società per azioni o in accomandita per azioni), quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (sostanzialmente in caso di controversie in ordine agli aspetti concernenti l'esecuzione del contratto).

Appalti

COMPETENZA PER TERRITORIO

Essendo le sezioni specializzate solamente 12 su tutto il territorio nazionale, poiché istituite solo in seno alle principali Corti d'appello sul territorio italiano, il D.Lgs. 168/2003, art. 4, prevede che le controversie che siano assegnate alle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il seguente criterio:

- a) per i territori ricompresi nei distretti di Corte d'appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni specializzate di Bari;
- b) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna;
- c) per i territori ricompresi nei distretti di Corte d'appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni specializzate di Catania;
- d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze;
- e) per i territori ricompresi nel distretto di Corte d'appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova;
- f) per i territori ricompresi nei distretti di Corte d'appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano;
- g) per i territori ricompresi nei distretti di Corte d'appello di Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di Napoli;
- h) per i territori ricompresi nei distretti di Corte d'appello di Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo;
- i) per i territori ricompresi nei distretti di Corte d'appello di Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Roma;
- j) per i territori ricompresi nel distretto di Corte d'appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino;
- k) per i territori ricompresi nel distretto di Corte d'appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste;
- l) per i territori ricompresi nei distretti di Corte d'appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Venezia.

La domanda pertanto andrà proposta al tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata competente.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Al fine di scoraggiare il più possibile la litigiosità in tribunale e «dirottare» la risoluzione delle controversie su binari alternativi come la **conciliazione** e l'**arbitrato**, il co. 2, art. 2, decreto liberalizzazioni prevede inoltre che per i processi

Conciliazione
o arbitrato

■ Tribunale delle imprese

di competenza delle **sezioni specializzate**, il **contributo unificato** dovuto sia **quadruplicato**. Di conseguenza, i **contributi unificati** introdotti per i giudizi di primo grado di giudizio saranno corrisposti nella misura indicata nella tabella sotto. Per i giudizi di impugnazione i contributi unificati previsti per il primo grado sono aumentati della metà, mentre per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione i **contributi sono raddoppiati**.

CONTRIBUTO UNIFICATO

VALORE CAUSA	C.U. - TRIBUNALE ORDINARIO	C.U. - TRIBUNALE IMPRESE
Fino a € 1.100	€ 37	€ 148
Tra € 1.100,01 ed € 5.200	€ 85	€ 340
Tra € 5.200,01 ed € 26.000	€ 206	€ 824
Tra € 26.000,01 ed € 52.000	€ 450	€ 1.800
Tra € 52.000,01 ed € 260.000	€ 660	€ 2.640
Tra € 260.000,01 ed € 520.000	€ 1.056	€ 4.224
Tra € 1.100 ed € 5.200	€ 1.466	€ 5.864

ENTRATA IN VIGORE

Considerazioni
finali

Infine, il co. 5, art. 2 del decreto sulle Liberalizzazioni statuisce l'entrata in vigore delle disposizioni per l'istituzione dei Tribunali dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto stesso, perciò dal 23 aprile 2012. Il decreto sulle Liberalizzazioni è attualmente al vaglio del Parlamento al fine della relativa conversione in legge (disegno di legge n. 3110). Tuttavia, tale procedimento pare aver visto un arresto a seguito dell'intervento n. 288 del 1° febbraio 2012 da parte della Commissione Giustizia del Senato la quale ha espresso parere contrario sugli artt. 2, 9 e 29, D.L. 1/2012. In particolare, la Commissione ha rinvenuto la assoluta inopportunità del ricorso, in materia di giustizia, alla decretazione d'urgenza. La Commissione ha condiviso una vivissima perplessità sui **criteri di competenza territoriale** in una vasta parte del contenzioso civile, proprio mentre risulta in corso di svolgimento la procedura di revisione delle circoscrizioni giudiziarie.